REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO

SETTORE URBANISTICA

Genova, 15.02.2016

Prot. n. PG/2016/30823

Class./Fasc. 2016/G11.6.3/.3

Allegati:/

TRASMESSA VIA PEC

Al Comune di Celle Ligure (SV)
Servizio Urbanistica

Oggetto: **Comune di CELLE LIGURE (SV) – Variante al vigente PUC ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l.r. n. 24/2001 e s.m..**

Si riscontra la nota prot. n. 79 del 04.01.2016 (PEC 3642 del 12.01.2016) con la quale codesto Comune ha tramesso la variante indicata in oggetto adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 20.10.2015.

Premesso che tale variante costituisce altresì modifica in itinere alla variante al PUC adottata con DCC n. 49 del 20.10.2015 ai sensi dell'art. 44 della l.r. 36/1997 e s.m. e trasmessa in Regione con nota n. 14875 del 22.10.2015 - attualmente in istruttoria presso la scrivente Struttura regionale - si comunica che ai fini della procedibilità della variante in oggetto è necessario che venga fornita la seguente documentazione integrativa:

1) raffronto fra la disciplina proposta con la variante in oggetto e la normativa di attuazione sia del PUC vigente sia della variante di cui alla sopracitata DCC n. 49/2015, con esplicitazione delle modifiche apportate, in modo da evitare, nella fase di compresenza dei due piani, situazioni di contrasto;

2) verifica dei contenuti della tabella - allegato A - rispetto ai contenuti della ridetta DCC n. 50/2015 al fine di eliminare alcune incongruenze riscontrate in sede di esame preliminare della variante in oggetto;

3) relazione illustrativa dei contenuti della variante volta a chiarire la rispondenza della disciplina adottata rispetto alle disposizioni di cui all'art. 7 della l.r. 24/2001 e s.m. con specifico riferimento:
   - al comma 1 per quanto riguarda le eventuali prestazioni di standard urbanistici da assolvere in rapporto all'incremento ipotetico di carico insediativo derivante dall'applicazione della disciplina proposta dalla variante in esame;
   - al comma 2 relativamente alla rispondenza della disciplina proposta alle condizioni ivi previste;

4) ricognizione dello stato di attuazione delle previsioni del PUC, con particolare riferimento ai titoli edilizi rilasciati dopo il 6.09.2001 per la realizzazione di nuove costruzioni suscettibili dell'applicazione della sopravvenuta disciplina di cui alla l.r. n. 30/2014 di modifica della l.r. n. 24/2001;

5) esplicitazione per ciascun Ambito di cui all'Allegato A alla DCC n. 50/2015 della sussistenza delle condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla l.r. n. 32/2012 e s.m. sulla base della casistica individuata al punto B2 della DGR n. 223 del 28.02.2014.

Alla luce di quanto sopra evidenziato codesto Comune deve provvedere all'integrazione degli atti nei termini indicati, mediante assunzione di apposita deliberazione consiliare da assoggettare agli adempimenti di pubblicità – partecipazione previsti nell'art. 7, comma 3, lettere a) e b) della sopracitata l.r. n. 24/2001 e s.m., fermo restando che nel frattempo l'iter procedurale stabilito nelle lettere c) e d) del medesimo art. 7, comma 3, non può aver corso.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Arch. Antonio Gorgoni

